



COMUNEDIFILADELFIA

Provincia di Vibo Valentia

N. 34 Reg. Del.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.L. VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E ART. 2 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, E DECRETO 27 luglio 2023 AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 1 LETT. D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022 n. 150.

L'anno duemilaventiquattro addì 04 del mese di aprile alle ore 15:00 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Bartucca Anna la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Antonio Grutteria.

Intervengono i Sig.ri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
Bartucca Anna	Sindaco	Si
De Nisi Maurizio	Vicesindaco-Assessore	Si
Diaco Tommasino	Assessore	Si
Caruso Davide	Assessore	Si
Mazzotta Sandra	Assessore	Si
PRESENTI: 5 ASSENTI: 0		

Il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l'argomento.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone in esecuzione di una misura o sanzione di comunità e, in tale ottica, predispone per tali soggetti "programmi" o "percorsi" di giustizia riparativa;
- la giustizia riparativa si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale (facilitatore);

- l'attività di volontariato a valenza riparativa, oggetto del presente Accordo, indica tutte quelle attività, su base volontaria, che si caratterizzano come azioni consapevoli e "di significato" volte a riparare alla frattura dell'equilibrio sociale determinato dall'evento reato, ossia che risultino specificatamente attinenti al fatto delittuoso e al danno arrecato alla vittima e/o alla collettività;
- l'attività di volontariato a valenza riparativa si declina nella dimensione relazionale, sociale e comunitaria all'interno delle quali si colloca il fatto delittuoso e va classificata, a pieno titolo, nell'ambito dei percorsi di giustizia riparativa;
- l'attività di volontariato a valenza riparativa va tenuta distinta dalle attività di volontariato "lato sensu" intese e dai percorsi di inclusione sociale che, non avendo alcuna attinenza col fatto-reato e alcun collegamento con la vittima, non possono farsi rientrare nella più generale nozione di giustizia riparativa;
- le attività di volontariato a valenza riparativa devono, dunque, configurarsi quali:
 - spazi di adesione volontaria e partecipata ai percorsi di riparazione;
 - opportunità di responsabilizzazione circa le conseguenze del reato nei confronti della persona offesa (vittima) all'interno della vicenda penale;
 - momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia in area penale esterna;
 - opportunità concrete/simboliche di risoluzione del conflitto del reato;
 - spazi di riflessione, all'interno della comunità e dei servizi di giustizia, sull'evento reato in termini di ricomposizione del conflitto e di rafforzamento della sicurezza sociale;
- le attività di volontariato a valenza riparativa possono, pertanto, configurarsi quali impegni volontari e non retribuiti in favore della collettività purché coerenti salvo casi di valutata inadeguatezza -- con la tipologia del reato commesso, al fine di salvaguardare la correlazione simbolica con il danno arrecato alla vittima;
- le attività di volontariato a valenza riparativa si avvalgono della figura del cd. "facilitatore della Giustizia", con competenze in materia socio-umanistiche, pedagogiche, con conoscenze in area giuridica, specificatamente formata nella materia della risoluzione dei conflitti in area penale e con adeguata esperienza nel trattamento dei casi; a tale figura è attribuito il compito di innovare gli spazi di praticabilità dei programmi di giustizia riparativa all'interno dei servizi della Giustizia, di diffondere la "cultura" della riparazione e promuovere maggiore attenzione ai diritti delle vittime; di favorire la personalizzazione e l'individualizzazione della attività di volontariato a valenza riparativa.

Visto l'art. 47 della Legge n.354/75 e s.m.i. nella parte in cui si prevede che: " (..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..)";

Visto l'art. 29 del D.Lgs. n. 274 del 2000 a tenore del quale "(..) il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti e, qualora sia utile per favorire la conciliazione, può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi ed "avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio (..)";

Vista la legge n. 67 del 2014 ("Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio") che, nell'introdurre all'art. 168 bis c.p. la sospensione del procedimento con messa alla prova, estendendo al settore degli adulti un istituto tipico del

processo minorile, prevede che : " (..)la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (..) (art. 4);

Visto l'art. 27 del Regolamento penitenziario (DPR 230/2000) relativo all'osservazione della personalità del detenuto/internato nella parte in cui prevede che " (..) l'équipe di osservazione e trattamento dell'istituto penitenziario svolga una riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e "sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato", incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa" (..);

Visto il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo settore") e successivi decreti attuativi;

Vista la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/REC (2018)8 che invita ciascuno degli Stati Membri a promuovere lo sviluppo di pratiche di giustizia riparativa coerenti con il proprio ordinamento giuridico;

Vista la circolare dipartimentale prot. n. 0026222 del 17/05/2019, recante "Linee di indirizzo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di giustizia riparativa e tutela della vittima di reato";

Vista la nota, con la quale l'U.E.P.E. ha invitato il Comune di Filadelfia a stipulare la Convenzione, allegata alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale;

Atteso che il Comune di Filadelfia intende aderire alla richiesta inviata dall'UEPE;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell' art. 49 del D.lgs.267/00;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e, benché non trascritte, si intendono tutte qui riportate.

Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova ai sensi della suddetta normativa.

Di autorizzare, sin da ora, il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione.

Di demandare ai Responsabili dei Servizi, per quanto di rispettiva competenza, l'attuazione del deliberato in oggetto.

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/00.

REGOLARITÀ TECNICA

- Favorevole*
- Contrario*
- Condizionato*
- Irrilevante*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Francesco Conidi

REGOLARITÀ CONTABILE

- Favorevole*
- Contrario*
- Condizionato*
- Irrilevante*

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Fabio Giuseppe Serratore

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Anna Bartucca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente de liberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 –
4°comma – T.U.E.L. n. 267/2000.

Filadelfia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria